

**U.S.A: Eppure (r)esistono. Habeas corpus, due process of law, checks and balances.  
In margine alle sentenze della Corte Suprema del 28/6/2004**

di Stefano Santoli

(Dottorando di ricerca in diritto pubblico, Università di Siena, Facoltà di Scienze Politiche, santoli@unisi.it)

1. Il 28 giugno 2004, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha emesso tre sentenze in tema di diritti processuali dei c.d. "combattenti nemici" (d'ora in avanti: "enemy combatants") reclusi presso basi militari statunitensi. Note come "sentenze su Guantanamo", in realtà solo una di esse riguarda prigionieri della base navale di Guantanamo Bay (casi riuniti Rasul et al. v. Bush, e Al Odah et al. v. United States). Le altre due sentenze riguardano enemy combatants di cittadinanza statunitense, il primo dei quali, Mr. Hamdi, catturato in Afghanistan nell'autunno del 2001 (Hamdi et al. v. Rumsfeld), il secondo, Mr. Padilla, arrestato all'aeroporto di Chicago nel maggio del 2002 (Rumsfeld v. Padilla).

Le sentenze costituiscono il primo pronunciamento della Corte Suprema sulle politiche anti-terrorismo messe in atto dall'amministrazione Bush dopo l'11 settembre 2001, e risultano tutte favorevoli alle richieste dei detenuti. Per questa ragione le si è volute vedere come un significativo contenimento del sostanziale "stato di emergenza" in cui sono scivolati gli Stati Uniti (non da soli) dopo l'11 settembre.

Senza dubbio queste sentenze rivestono un significato enorme nel momento storico che stiamo attraversando, in cui all'interno delle più consolidate democrazie occidentali assistiamo al regresso di alcuni principi basilari dello stato di diritto. Ad un'analisi appena superficiale delle sentenze in esame, tuttavia, è inevitabile una constatazione: queste sentenze rappresentano semplicemente una riaffermazione di alcuni principi basilari del costituzionalismo (l'habeas corpus, il due process of law), antichi di secoli e, nonostante ciò, perennemente sotto minaccia. Non di un vero passo in avanti dunque si tratta, ma più esattamente di un freno su di una strada dove si sta producendo, piuttosto bruscamente, un vertiginoso passo all'indietro.

Anticipando le conclusioni di questo commento, la Corte Suprema, da un lato, conferma che "in tempo di guerra", a volte, può anche assumere una posizione critica nei confronti dell'indirizzo politico governativo: e ciò è un segno non trascurabile del buon funzionamento del meccanismo di checks and balances, considerato anche che l'attuale Corte Suprema passa per una delle più "conservatrici" della storia. D'altra parte - vedremo perché - la Corte Suprema non ha messo affatto in discussione la sostanza di "stato di emergenza" in cui la paventata minaccia del terrorismo internazionale ha fatto calare le democrazie occidentali assieme agli Stati Uniti. Una condizione da cui possono discendere conseguenze per nulla trascurabili: il rischio di una regressione delle libertà fondamentali, e lo scivolamento dell'intero pianeta in una sorta di stato di guerra permanente. La Corte Suprema non dà prova di intaccare ciò che si sta producendo sotto i nostri occhi e che, in sintesi estrema (certo, con qualche forzatura richiesta dalla sintesi), potremmo definire una "normalizzazione dello stato d'eccezione".

2. Per comprendere questi brevi cenni, occorre a questo punto entrare nel merito delle sentenze. Si è detto che una di esse riguarda detenuti di Guantanamo, dodici di nazionalità kuwaitiana e due australiani (Rasul et al. v. Bush, Al Odah et al. v. United States; d'ora in poi, per semplicità, sentenza "Rasul"), mentre le altre due si riferiscono a cittadini americani detenuti anch'essi, come i prigionieri di Guantanamo, in carceri militari (sentenze "Hamdi" e "Padilla"). Ciò che accomuna questi individui è la loro qualificazione come enemy combatants, definizione che indica combattenti nemici che non siano soldati di un esercito regolare. In virtù di tale definizione, essi sono stati finora privati, fra molti diritti fondamentali, anche della possibilità di ricorrere alle vie della giustizia ordinaria. Giacciono invece, spesso ormai da oltre due anni, in carceri militari, in attesa di processi tenuti da corti marziali, senza aver intanto mai potuto contestare le proprie imputazioni sommarie.

Nella sentenza "Rasul" la Corte Suprema afferma che stranieri catturati all'estero e incarcerati a Guantanamo hanno diritto ad adire la giurisdizione degli Stati Uniti per contestare la legalità della loro detenzione. Nella sentenza "Hamdi" la Corte afferma che un cittadino americano, qualificato come enemy combatant, e detenuto in un carcere militare sul territorio degli Stati Uniti, ha il diritto di esperire le vie legali ordinarie per contestare i propri capi d'imputazione. La terza sentenza, "Rumsfeld v. Padilla", verte su una questione procedurale, stabilendo che l'imputato avrebbe potuto rivolgersi alla magistratura del South Carolina invece che a quella di New York, e quindi gli ha consentito di chiedere un nuovo

processo.

In nessuna delle sentenze la Corte Suprema ha messo in discussione la categoria di enemy combatant, introdotta nell'ordinamento statunitense al duplice scopo di evitare le vie della magistratura ordinaria (in pratica, quindi, evitare che la magistratura interferisca con l'attività anti-terrorismo dell'amministrazione USA), nonché di evitare la sottoposizione alle norme del diritto internazionale dei prigionieri catturati nei teatri di combattimento. E' stato così possibile agli Stati Uniti ignorare la Convenzione di Ginevra sui prigionieri di guerra, e mantenere i detenuti di Guantanamo in condizioni lontane dagli standard minimi del diritto umanitario.

Ebbene, queste sentenze della Corte Suprema non toccano l'argomento, ritenendo anzi legittima la detenzione presso carceri militari. La Corte dice solo che quei detenuti hanno il diritto di esperire le vie legali della magistratura ordinaria, per contestare la legalità della loro detenzione. Non è certo poco. I prigionieri della "lotta al terrorismo" non sono più, se ne deduce, soggetti esclusivamente - in ambito processuale - alle misure speciali previste dal President Issues Military Order del 13 novembre 2001, emanato su autorizzazione del Congresso (Authorization for Use of Military Force, 115 Stat. 224, c.d. "AUMF", varato all'indomani dell'11 settembre). Misure speciali (specificate da ulteriori Military Commission Instructions nell'aprile del 2002) in base alle quali i prigionieri catturati sono detenuti in basi militari sotto l'autorità del ministro della difesa, e sottoposti alla giurisdizione di tribunali militari. Possono essere imprigionati con l'indeterminata imputazione di essere "terroristi internazionali" (che si può basare anche su una diceria, o su una confessione estorta), senza la possibilità di poter contestare formalmente i propri capi d'accusa. A tutt'oggi, solo tre degli oltre seicento detenuti di Guantanamo sono stati formalmente incriminati per essere portati di fronte alle commissioni speciali militari. E' previsto che l'imputato non ha accesso preliminare al fascicolo dell'accusa, che i testimoni possono rimanere anonimi, che la loro assunzione può avvenire escludendo la presenza del difensore; inoltre non è garantita la pubblicità del dibattimento. Tradotti di fronte a tre membri dell'esercito, gli imputati sono costretti ad accettare un membro dell'esercito come difensore; processati sulla base di regole probatorie stabilite dal Ministro della Difesa; infine condannati (eventualmente) a morte, sulla base di una decisione presa a maggioranza (due giudici su tre). Essi possono appellarsi soltanto al Presidente degli Stati Uniti (vedi, più in dettaglio: H. Schwartz, Il trattamento giuridico dei terroristi internazionali da parte degli Stati Uniti, sito web: [www.associazionedeicostituzionalisti.it](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it)).

Chiarito che le sentenze non si occupano né della condizione dei detenuti, né della loro qualificazione come enemy combatants, e tralasciando la sentenza "Padilla", caratterizzata prevalentemente da profili procedurali, veniamo ad analizzare più in dettaglio le altre due.

3. Con la sentenza "Rasul" la Corte Suprema ha rovesciato il giudicato della Corte d'Appello del Columbia Circuit, la quale, confermando la decisione della Corte Distrettuale, aveva negato che cittadini stranieri, detenuti al di fuori del territorio sovrano degli Stati Uniti, potessero invocare un habeas petition presso la magistratura statunitense. Al centro della controversia vi era dunque la compatibilità della condizione dei detenuti di Guantanamo con il principio di habeas corpus (portato antichissimo della tradizione di Common Law), disciplinato dall'Habeas Statute 28 U. S. C. § 2241. La Corte Suprema ha affermato che il diritto di habeas corpus si estende a tutti gli individui (cittadini e stranieri, senza distinzione), che siano in custodia sotto l'autorità del governo statunitense. L'Habeas Statute, secondo la Corte, non fa distinzione fra cittadini statunitensi e stranieri trattenuti sotto custodia federale. La Corte ha richiamato, tra l'altro, la Sec. 14 del Judiciary Act del 1789 (che autorizza le corti federali ad aprire una procedura di habeas corpus nei confronti dei prigionieri che siano in custodia sotto l'autorità degli Stati Uniti), e ripercorso i propri precedenti giurisprudenziali, sottolineando come "historic purpose of the writ has been to relieve detention by executive authorities without judicial trial" (Sentenza Brown v. Allen del 1953).

La Corte ha contestato la rilevanza del precedente cui si erano richiamate le corti inferiori, Johnson v. Eisentrager (339 U. S. 763 del 1950), sentenza con la quale la Corte Suprema precluse il sistema giudiziario USA ad alcuni prigionieri di guerra tedeschi catturati in Cina e incarcerati dall'esercito statunitense in Germania. La Corte ha rilevato che il caso in esame differisce dal precedente Eisentrager sotto vari profili, tra i quali il fatto che Rasul, Al Odah, e gli altri, non sono cittadini di Paesi in guerra con gli USA; il fatto che, contrariamente ai prigionieri tedeschi, non sono stati finora condotti di fronte ad alcun tribunale o corte marziale; e che tuttavia sono detenuti da oltre due anni su di un territorio sul quale gli Stati Uniti esercitano una giurisdizione e un controllo esclusivi.

Sul punto dello status giuridico di Guantanamo, la Corte Suprema è recisa nel richiamare i termini degli accordi con Cuba, secondo i quali gli Stati Uniti esercitano appunto "complete jurisdiction and control" sulla base navale (art. III del Lease Agreement del 1903, art. III del Trattato del 1934). Dal momento che la base di Guantanamo è gestita da personale statunitense, e che gli USA vi esercitano la loro sovranità, la Corte conclude che essa debba rientrare sotto la

giurisdizione federale.

Nell'infuocata dissenting opinion redatta dal giudice Scalia (cui si sono associati altri due membri della Corte Suprema, tra cui il Chief Justice Rehnquist), viene contestata ogni singola argomentazione dell'opinion of the Court, e si sottolinea in particolare come, sulla base dell'Habeas Statute, alle corti distrettuali statunitensi non sarebbe consentito occuparsi di casi insorti all'infuori della propria giurisdizione, e pertanto nessuna corte di giustizia statunitense potrebbe accogliere il ricorso di un detenuto di Guantanamo. Senza entrare nel dettaglio dell'argomentazione, è il caso comunque di rilevare la sproporzione tra il valore sostanziale dei principi affermati nella sentenza, e la natura formalistica di questa particolare argomentazione del dissent: argomentazione che tra l'altro non riesce a mascherare una delle ragioni per cui proprio la base di Guantanamo sia stata scelta dal governo statunitense per deportarvi gli enemy combatants, e cioè l'intenzione di evitare in ogni modo l'interferenza della giurisdizione ordinaria. Del resto, la dissenting opinion palesa con una certa evidenza il proprio orientamento a favore del governo e della sua linea di politica estera: ad esempio laddove sostiene che le conseguenze della sentenza "tolgono il fiato", poiché così il raggio d'azione dell'Habeas Statute sarebbe esteso "ai quattro angoli della Terra", consentendo a qualsiasi straniero catturato in qualsiasi teatro di guerra di adire le vie legali statunitensi contro il Ministero della Difesa. Di fronte a tali affermazioni, è facile domandarsi se è stata la Terra a chiedere l'intervento militare degli Stati Uniti ai propri quattro angoli, o non sono piuttosto gli USA a doversi far carico adeguatamente dell'impegno militare planetario che hanno scelto di rivestire.

4. A seconda del punto di vista da cui si voglia inquadrare la questione, la sentenza "Hamdi" per certi versi è meno significativa; per altri, invece, lo è maggiormente. Meno significativa, perché si limita in fondo ad affermare la validità del Quinto e del Quattordicesimo Emendamento per un cittadino americano detenuto sul territorio degli Stati Uniti - e non si spinge, come la sentenza "Rasul", fino a ribadire con fermezza un principio pur anch'esso radicato nell'ordinamento statunitense (oltre che di forte attualità nel diritto internazionale contemporaneo), ovvero quello dell'eguaglianza del cittadino e dello straniero in materia di diritti fondamentali. Più significativa, la sentenza "Hamdi", se colta in una prospettiva più ampia, guardando le cose con un certo distacco dall'attualità politica. Non possiamo, infatti, che restare colpiti dalle cento pagine (complete di concurring e dissenting opinions), risultato dell'aspro scontro tra i giudici della Corte Suprema, divisi sul punto se un cittadino statunitense, detenuto sul suolo statunitense, meritasse o meno di godere dei diritti che il Quinto Emendamento della Costituzione americana gli riconosce dal 1791, in tema di due process of law.

Per un anno e nove mesi, il governo degli Stati Uniti ha detenuto un suo cittadino in un carcere militare (prima a Guantanamo, quindi, accertata la cittadinanza, a Norfolk in Virginia), non solo senza un capo d'imputazione formale e negandogli il diritto di accedere alle vie legali, ma negandogli anche ogni forma di comunicazione con l'esterno. Yaser Esam Hamdi, nato in Louisiana nel 1980, vissuto in Arabia Saudita, quindi in Afghanistan dal 2001, alla fine di quell'anno era stato catturato dall'Alleanza del Nord e consegnato all'esercito statunitense, che lo aveva tradotto a Guantanamo nel gennaio del 2002, quindi a Norfolk nell'aprile del 2002, e di recente a Charleston, North Carolina. Lo status attribuitogli di enemy combatant ha fatto sì che potesse essere indefinitamente detenuto, per l'appunto senza formali capi d'accusa né altre prove a suo carico che non la c.d. Mobbs Declaration, nella quale si legge che Hamdi era affiliato a una unità militare talebana e aveva ricevuto un addestramento militare, che egli era rimasto con la sua unità talebana dopo l'11 settembre e che si era infine arreso in battaglia, assieme alla sua unità, alle forze dell'Alleanza del Nord. Questo rapporto non è stato ritenuto sufficiente dalla Corte Distrettuale (cui si era rivolto il padre di Hamdi) per giustificare la sua detenzione; al contrario, la Corte d'Appello aveva sostenuto che Mobbs rendesse improprio e non necessario qualsiasi "factual inquiry or evidentiary hearing allowing Hamdi to be heard", essendo al contrario sufficiente per ritenere che il Presidente lo avesse detenuto costituzionalmente. Secondo la Corte d'Appello, Hamdi non avrebbe avuto diritto a un "searching review of the factual determinations underlying his seizure".

La Corte Suprema rovescia la decisione della Corte d'Appello; nella sua opinion, tuttavia (da cui però si scosta un'importante concurring opinion sulla quale ci soffermeremo tra breve), non contesta la qualificazione di Hamdi come enemy combatant: la Corte Suprema stessa, cioè, ritiene la Mobbs Declaration sufficiente a dimostrare che Hamdi, essendo associato a forze armate ostili agli Stati Uniti (i talebani ed Al Qaeda), era e continua ad essere un enemy combatant.

Anche alla domanda se il governo degli Stati Uniti ha l'autorità di mantenere in stato di detenzione cittadini statunitensi qualificati come enemy combatants, la Corte Suprema risponde affermativamente. Essa si scosta dalla Corte d'Appello, perciò, solo nel ritenere che a questo stato di detenzione debbano essere comunque associate le garanzie che la Costituzione prevede in tema di due process. Vale a dire che un cittadino può ben esser trattenuto in un carcere militare in qualità di enemy combatant, ma gli dev'esser concessa l'opportunità di contestare le basi di fatto della sua

detenzione di fronte a un giudice neutrale.

Il Non-Detention Act (18 U. S. C. § 4001 (a)) vieta la detenzione di un cittadino "except pursuant an Act of the Congress". A una settimana dagli attentati dell'11 settembre, fu approvato dal Congresso l'"AUMF" (Authorization for Use of Military Force, 115 Stat. 224), che autorizza il Presidente "to use all necessary and appropriate force against those nations, organisations, or persons he determined planned, authorized, committed, or aided the terrorist attack", anche "in order to prevent any future acts of international terrorism against the United States". La Corte Suprema ritiene che l'"AUMF" basti di per sé a ritenere che il Congresso abbia di fatto autorizzato la detenzione di Hamdi. Non così ritiene il giudice Souter (cui si è associato il giudice Ginsburg), nella sua fondamentale concurring opinion (i giudici Scalia e Thomas dissentono, invece, anche da Hamdi, e ad essi è associato sorprendentemente il giudice Stevens, invece estensore dell'opinion of the Court nel caso "Rasul"). Souter sostiene che Hamdi dovrebbe essere rilasciato, in quanto l'"AUMF" non soddisferebbe i requisiti del Non-Detention Act: l'espressione "pursuant an Act of the Congress" richiederebbe infatti "a congressional enactment that clearly authorized detention or imprisonment". Non ci sarebbe ragione di ritenere - sempre alla luce di questa concurring opinion - che il Congresso, approvando l'"AUMF", abbia percepito il bisogno di rafforzare il potere dell'Esecutivo consentendogli misure speciali di detenzione nei riguardi di cittadini, ritenuti pericolosi, entro i confini degli Stati Uniti. Dunque per il giudice Souter non occorrerebbe dimostrare la necessità di garantire a Hamdi un due process, dal momento che la sua detenzione sarebbe proibita dal Non-Detention Act, e non sarebbe autorizzata dall'"AUMF".

5. La ragione per la quale riteniamo di assoluta importanza la concurring opinion della sentenza "Hamdi" è il fatto che essa pare l'unico momento in cui la Corte Suprema affronta (per quanto attraverso la voce di due soli membri) quello che ci sembra l'aspetto cruciale della più ampia contingenza storica in cui queste sentenze si vanno a collocare. E cioè il problema se gli USA (e con essi l'Occidente) si trovino a fare i conti con uno "stato d'emergenza strisciante", che subdolamente si potrebbe fare normalità. Non è affatto formalistico soffermarsi a chiedersi se l'Authorization of Use of Military Force del settembre 2001 sia sufficiente a mantenere un cittadino in stato di detenzione militare senza imputazioni formali e senza un processo per oltre due anni. La Corte Suprema, rispondendo affermativamente, accetta - più o meno consapevolmente - il principio per cui la politica militare "un tempo modellata sul paradigma della difesa, si dispieghi nella logica della sicurezza" (ricorrendo alle parole di A. Di Giovine, Guerra e democrazia, editoriale del primo fascicolo del 2003 di "Dir. Pubbl. Comp. ed Eur.", p. XVIII).

Il trascorrere dal paradigma della difesa alla logica della sicurezza implica un ripiegamento della democrazia sotto il duplice aspetto dell'alterazione dei rapporti tra i poteri e dello spostamento dell'equilibrio tra libertà e autorità a favore di quest'ultima. I casi giudicati dalla Corte Suprema su cui ci siamo appena soffermati appaiono in questo senso emblematici: la Corte si oppone al governo degli Stati Uniti laddove questo ha preteso di esautorare il potere giudiziario, e al contempo di restringere (in questi casi, più esattamente, annullare) il godimento di alcune libertà fondamentali. In questo senso le sentenze della Corte Suprema sono di grande importanza, perché pongono un freno (ma quanto forte?) a un trend che fa ragionevolmente temere che, ad un'insicurezza persistente derivante da un pericolo esterno o interno, corrisponda "una crisi od un riflusso delle stesse libertà democratiche e degli standard tipici dello Stato di diritto, proprio in quegli ordinamenti che ne sono stati la culla" (F. Lanchester, Gli Stati Uniti e l'11 settembre 2001, sito web: [www.associazionedeicostituzionalisti.it](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it))

Argomentando di fronte alla Corte Suprema, il governo degli Stati Uniti non ha esitato, nei casi appena esaminati, a parlare di "stato di guerra", di "guerra al terrore". Tuttavia, abbiamo visto come proprio la categoria di enemy combatant sia stata formulata sostanzialmente per evitare il ricorso al concetto di guerra tradizionale, che avrebbe implicato la soggezione a regole del diritto internazionale cui gli USA hanno inteso sottrarsi. Vi è una contraddizione piuttosto stridente in questo atteggiamento ambiguo, che al contempo accetta e non accetta la nozione di guerra. Theodore Olson, U. S. Solicitor General, ha contestato, di fronte alla Corte Suprema, il principio per cui il diritto civile debba estendersi "to the battlefields in the war on terror". Non è chiaro se questa condizione di "guerra al terrore" pretenda di essere una condizione provvisoria o permanente: ma, in ogni caso, leggendo queste parole si ha la sensazione che questa condizione di "guerra" non debba intendersi in senso tradizionale, quanto piuttosto come una condizione normale (anziché eccezionale), che va a erodere e in parte a sostituirsi alla "normalità civile".

La "guerra al terrore" ha reso ormai evidente quella asimmetria per cui l'Occidente da tempo conduce guerre "giuste", "umanitarie", adesso anche "preventive", e si trova di fronte un nemico che, visto l'enorme divario di mezzi tecnologici a disposizione, ricorre a strategie "terroristiche", consentendo in tal modo ai "portatori del diritto" di evitare il ricorso alle categorie tradizionali del conflitto bellico, e avallando una sorta di stato di emergenza che pare destinato a perdurare indefinitamente. E' così che la guerra, da condizione del tutto eccezionale alla normalità costituzionale, "si avvia a

divenire un regime accettabile e compatibile con gli altri valori fondanti dello stato liberaldemocratico” (G. De Vergottini, Guerra e costituzione, in “Quad. Cost.”, 1, 2002, p. 21).

Sorprende quanto appaiano esatte le previsioni con cui C. Schmitt chiuse il Nomos della Terra: “chi è superiore vedrà nella propria superiorità sul piano delle armi una prova della sua giusta causa e dichiarerà il nemico criminale”; “il potenziamento dei mezzi tecnici di annientamento spalanca l’abisso di una discriminazione giuridica e morale altrettanto distruttiva”, “nella misura in cui oggi la guerra viene trasformata in azione di polizia contro turbatori della pace, criminali ed elementi nocivi, deve anche essere potenziata la giustificazione di questo police bombing” (C. Schmitt, Il Nomos della Terra, Milano, 1991, p. 430).

6. Tornando alle sentenze della Corte Suprema, esse poco possono (ma anche poco tentano) in un contesto quale quello appena delineato: tuttavia il loro valore non va affatto minimizzato. Infatti la Corte Suprema, a parte riaffermare valori tradizionali fondamentali, conferma la tenuta del sistema di checks and balances anche in un momento così delicato.

G. R. Stone (Civil liberties in wartime: the American perspective, relazione al Convegno AIC di Bari, 17-18 ottobre 2003, “Libertà e sicurezza nelle democrazie contemporanee”), ha esposto un’interessante ricostruzione, secondo la quale gli USA in tempo di guerra rispondono con eccessiva severità in termini di restrizione delle libertà civili, per poi, successivamente, tornare sui propri passi: però, in genere, le restrizioni poste in passato difficilmente vengono riproposte al verificarsi della nuova crisi. Si assisterebbe a un trend oscillatorio, ma sostanzialmente virtuoso, sul lungo periodo. “Il fatto è che persino in tempo di guerra i presidenti non hanno osato restringere le libertà civili di fronte a dei precedenti consolidati della Corte Suprema. Anche se i presidenti spesso proveranno a tirare la corda laddove la legge non è chiara, essi non sovverteranno una dottrina costituzionale consolidata” (G. R. Stone, op. cit., trad. it. a cura di A. De Petris).

Dunque, di fronte al risultato di queste sentenze, con cui la Corte Suprema ha posto un importante freno all’attuale amministrazione USA, quale può essere il nostro atteggiamento, in una prospettiva futura? Dobbiamo essere “ottimisti”, considerando che ulteriore terreno è stato strappato alla tendenza dell’Esecutivo USA di over-react in tempo di guerra, o non dobbiamo comunque trascurare il “pessimismo” che deriva dalla constatazione di vivere una trasformazione epocale della nozione di guerra, trasformazione che trascina con sé le conseguenze esplosive cui si è accennato al precedente paragrafo? Qualunque sia l’atteggiamento che si scelga di preferire, queste sentenze della Corte Suprema possiedono un indubbio valore, sia simbolico, sia concreto.